



UIL P.A. - PENITENZIARI

*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

## SEGRETERIA PROVINCIALE - BRESCIA

Via Cavour, 35 – Manerbio (BS) 25025

Tel. n°348/6712592 – fax n°1782777417 – e-mail: [brescia@polpenuil.it](mailto:brescia@polpenuil.it)



Brescia, 02.11.2010

Protoc. n° 6/10

Alla Direzione della Casa Circondariale  
BRESCIA

e, per conoscenza  
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria

MILANO

Alla Segreteria Regionale - UIL PA Penitenziari

MONZA

**OGGETTO: *Anticipo missioni.***

Con riferimento all'ordine di servizio n.82 del 27/10/2010, relativo alle modalità che disciplinano la corresponsione di anticipo sulle missioni, pur apprezzando lo spirito dell'iniziativa, non possiamo esimerci dal rilevare il fatto che le procedure disposte non sembrano essere in linea con le previsioni contrattuali.

In premessa va detto che la legge non pone limiti rispetto alla durata e al tragitto, quindi, la previsione che l'anticipo può essere chiesto soltanto per missioni superiori alle 24 ore e fuori dal territorio regionale e con almeno un pernottamento, è assunta in violazione di ciò che prevede l'art.13 co 10 DPR 51/2009.

Da rilevare, inoltre, che anche la previsione che la richiesta di anticipo dovrà essere presentata almeno 3 giorni prima dell'inizio del servizio non è contemplata dalla normativa vigente e, peraltro, non sempre può essere rispettata poiché le esigenze connesse alle traduzioni spesso intervengono con un margine di tempo inferiore (il servizio del NTP viene esposto giornalmente).

Sarebbe, quindi, opportuno sottolineare che tale previsione non riguarda, appunto, i servizi di missione di cui il personale non è informato.

Riguardo alle modalità di corresponsione dell'anticipo è del tutto evidente che ciò deve avvenire in contanti perché il personale non è costretto ad anticipare di tasca propria le spese, né tanto meno è detto che sia nelle condizioni di poterlo fare.

Fermo restando, quindi, il fatto che il personale non è tenuto ad anticipare le relative somme sarebbe il caso di precisare che il pagamento a mezzo bonifico bancario può avvenire soltanto se c'è la disponibilità del dipendente, anche perché se il dipendente è tenuto a presentare istanza 3 giorni prima del servizio non si capisce perché il cassiere possa essere impossibilitato a pagare in contanti.

Per concludere risulta alla scrivente O.S. che la S.V. nei giorni scorsi non avrebbe concesso al personale richiedente l'anticipo della c.d. forfettaria pari al 90 % della somma prevista, nonostante ciò sia previsto dal comma 12 del citato art.13. Orbene tale prassi può essere seguita soltanto nel caso in cui il dipendente fruisca di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, ma nel caso in esame non risulta sia così.

Premesso quanto sopra si invita la S.V. a rivalutare l'ordine di servizio in premessa, nonché le procedure osservate in relazione al rimborso forfettario.

Nell'attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti

Il Coordinatore Provinciale

Fabrizio ZAMPÀ